



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XI Penale

N. 241/2021 SIGE

Il Tribunale

in composizione monocratica e in funzione di Giudice dell'Esecuzione, in persona del giudice Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
(art. 676 c. p. p.)

sull'incidente di esecuzione promosso il 4/2/2021 dall'Avv. _____, con studio in _____, difensore di _____, mandataria di _____, cessionaria dei crediti di _____ (incorporante per fusione di _____),

avente per oggetto il riconoscimento del diritto di prelazione (impropriamente qualificato "revoca della confisca") sul ricavato della vendita dell'immobile sito in Milano, piazza Gabriele Rosa n. 16, 1° piano interno 4 (distinto al NCEU al foglio 561, particella 71 sub. 506), confiscato per la quota di ½ con sentenza del Tribunale di Milano del 18/9/2013, irrevocabile il 6/11/2013, ad _____, nato ad _____ il _____;

visto il parere del P. M. espresso il 21/4/2021;

OSSERVA

L'istanza è fondata.

Con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 18/9/2013, irrevocabile il 6/11/2013, _____ è stato condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi _____ in relazione al delitto di cui all'art. _____.

La sentenza di condanna ha anche disposto la confisca della quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sopra indicato, già oggetto di sequestro preventivo.

Come risulta dalla documentazione allegata all'istanza, il predetto bene immobile era gravato da ipoteca volontaria iscritta il 25/7/2005 a garanzia di un mutuo fondiario di _____.

L'insolvenza del debitore mutuatario _____ ha determinato una causa civile che, a causa del provvedimento di confisca, ha subito dei rinvii per consentire al creditore di promuovere incidente d'esecuzione davanti al giudice penale.

L'istituto di credito, non avendo avuto la possibilità di interloquire nel giudizio penale che ha portato alla confisca, è legittimato, in sede esecutiva, al riconoscimento della propria pretesa.

Al proposito la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 45.572 del 21/11/2007) ha precisato che "il titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall'antioriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere della prova a carico dell'interessato".

TRIBUNALE DI MILANO

Ciò premesso, l'art. 12, comma 5, d. lgs. 286/1998 prevede che la condanna per il delitto in esame "comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato".

Il concetto di "estraneità" al reato deve essere interpretato nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi o utilità (Cass. Sez. Un., sentenza n. 9 del 28/4/1999).

La Corte Costituzionale (19/1/1997 n. 2) ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1°, Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Alla condizione di "persona estranea al reato", cui appartengono le cose confiscate, ineriscono sia il requisito della buona fede che quello dell'affidamento incolpevole; in altri termini, la confisca non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti in data anteriore all'emissione del provvedimento ablativo, purché il terzo sia in buona fede ed il credito non sia strumentale all'attività delittuosa.

Si tratta di un principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, n. 29.197 del 17/6/2011), la quale ha stabilito che "in tema di confisca è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato".

Nel caso in esame è pacifico, da un lato, che il credito non era funzionale alla commissione dell'attività delittuosa; dall'altro, che l'ipoteca è stata iscritta in data 25/7/2005, ossia in epoca di gran lunga precedente non solo al sequestro dell'immobile, ma alla stessa realizzazione della condotta, accertata dal 16/9/2010 al 26/4/2011, condotta che nessun elemento conduce a ritenere prevedibile da parte del soggetto erogante il mutuo.

Il provvedimento di confisca della quota di 1/2 dell'immobile, adottato con sentenza del 18/9/2013 (irrevocabile il 6/11/2013), non contiene disposizioni in ordine alla vendita, che deve essere ordinata con il presente provvedimento per consentire al creditore di esercitare il diritto di prelazione sul ricavato fino alla concorrenza del credito accertato in sede civile

P. Q. M.

Visto l'art. 676 c. p. p.

RICONOSCE

il diritto di prelazione in favore di
cessionaria dei crediti di

mandataria di

sul ricavato della vendita della quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Milano, piazza Gabriele Rosa n. 16, 1° piano interno 4 (distinto al NCEU al foglio 561, particella 71 sub. 506), fino alla concorrenza del credito accertato in sede civile nei confronti di

DISPONE

la vendita della quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, piazza Gabriele Rosa n. 16, 1° piano interno 4, confiscata ad con sentenza del Tribunale di Milano del 18/9/2013, irrevocabile il 6/11/2013.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 26/4/2021

Il G. E.

Ilario Fontana



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
11^a Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
il 26/04/2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Wiana DEL POZZO